



## COMUNE DI CETONA

---

### Area Economico Finanziaria – Tributi

#### IMPOSTA DI SOGGIORNO INFORMATIVA SU ADEMPIMENTI

Il decreto rilancio (n. 34/2020 - articolo 180) introduce alcune novità rilevanti: il gestore assume il ruolo di responsabile di imposta, ed è obbligato personalmente, per come vuole ora la norma, al pagamento verso l'erario; le strutture ricettive sono obbligate alla presentazione di una dichiarazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Responsabile dell'Imposta di Soggiorno assume un nuovo ruolo: non maneggia più risorse come mero collettore di provvista altrui.

Successivamente alla pubblicazione del decreto rilancio la giurisprudenza contabile è intervenuta più volte con diverse interpretazioni rispetto all'applicabilità dell'articolo 180 non sempre univoche.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale della Toscana (sentenza n. 273 del 30.09.2020) sancisce che il Decreto rilancio: *«...mentre appare avere operato una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla Responsabilità Contabile del gestore stesso. In pratica, il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all'incasso della tassa di soggiorno, accantonandola per poi riversarla al Comune. Il gestore non assume più così la veste di sostituto d'imposta, (per questo motivo i gestori non commettono più il reato penale di peculato perché il danaro non ancora versato a titolo di imposta non costituisce danaro altrui bensì danaro che lui o la sua struttura ha incassato col corrispettivo) bensì quella di responsabile del pagamento. Ai fini che qui si rilevano, alla luce della sopravvenuta normativa, si è purtroppo in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, riscontrandosi nella fattispecie le caratteristiche dell'agente contabile, come delineato dall'art. 178 del R.D. n. 827 del 1024, conseguente al maneggio di denaro riscosso per conto dell'Erario e ad esso destinato. Ciò in quanto le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di imposta sono, fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati, danaro pubblico ed entrano immediatamente nel patrimonio del Comune»* (in tal senso Corte dei conti toscana, sentenza n. 286/2020).

Dello stesso tenore la Corte dei conti, sezione giurisdizionale, della Lombardia che con la sentenza n. 38/2021 assume la stessa interpretazione sostenendo che *«... la norma del 2020 in materia di imposta di soggiorno, mentre ha operato una specifica e particolare depenalizzazione della condotta illecita del gestore della struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità del gestore stesso»*.

Di diverso avviso invece la Corte dei conti, sezione giurisdizionale, dell'Emilia-Romagna in quanto sostiene che: *«... I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, c 3, del D. Lgs. N. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta»* (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 19654/2018).



## COMUNE DI CETONA

---

### Area Economico Finanziaria – Tributi

L'articolo 180 del Dl 34/2020, come detto, ha cambiato il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente impositore, che da rapporto di "servizio" per la riscossione dell'imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria, avendo il gestore assunto il ruolo di "responsabile d'imposta".

Va precisato che il decreto ministeriale del 29 aprile interviene sulle modalità di presentazione della dichiarazione annuale, senza incidere sulle modalità di versamento dell'imposta previste dai comuni con i propri regolamenti.

**Pertanto, la dichiarazione annuale, che, a parte della proroga prevista per questo anno, va presentata dal gestore entro il 30 giugno, si aggiunge alle comunicazioni trimestrali previste dai comuni e all'obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio successivo (o entro 30 giorni in caso di chiusura dell'attività). Quest'ultimo documento è necessario per adempiere agli obblighi imposti dalla Corte dei conti relativamente alla responsabilità contabile dei gestori/locatori (Dlgs 174/2016), in virtù del loro ruolo di "agenti contabili".**